



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10246 del 2011, proposto da:
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro *pro tempore*,
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Province di Lecce,
Brindisi e Taranto, in persona del Soprintendente *pro tempore*, entrambi
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge
in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

Davide Calora, non costituito nella presente fase di giudizio;

***per la riforma della sentenza breve del T.A.R. Puglia - Sezione Staccata di
Lecce: Sezione I n. 1069/2011, resa tra le parti;***

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2013 il Cons. Claudio Boccia e udito l'avvocato dello Stato Varrone;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il signor Davide Calora impugnava presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, con il ricorso n. 694 del 2011, il parere reso ex art. 146 del d. Lgs n. 42 del 2004 dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto sull'istanza dal medesimo avanzata, in data 3 maggio 2010, per ottenere il permesso di costruire e la prodromica autorizzazione paesaggistica per l'ampliamento - adeguamento di un chiosco bar collocato su un area demaniale al servizio dell'attività di balneazione nonché sulla comunicazione n. 1072 del 15 febbraio 2011 del Responsabile dell'U.T.C. del Comune di Santa Cesarea Terme e della nota n. 1836 del 22 marzo 2011 di comunicazione ex art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 dei motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica richiesta.

2. Il Tar adito accoglieva il predetto ricorso con la sentenza n. 1069 del 2011 sul presupposto che il parere della Soprintendenza era stato emesso oltre il termine di 60 giorni previsto dall'art. 146, comma 9 del d. Lgs n. 42 del 2004.

3. Avverso detta sentenza ha proposto appello (ricorso n. 10246 del 2011) il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, rilevando l'erroneità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 146 del d. Lgs. n. 42 del 2004 e la legittimità dei provvedimenti impugnati in primo grado.

4. All'udienza del 19 febbraio 2013 la causa è stata trattenuta in decisione.

5. Con il primo motivo d'appello l'Amministrazione ha rilevato che la statuizione del giudice di primo grado - in base alla quale "il parere della Soprintendenza (espresso oltre i termini di legge) non poteva essere posto a fondamento esclusivo

dell'atto impugnato, ben potendo, invece, essere motivatamente condiviso” - configura una violazione dell'art. 146 del d. Lgs. n. 42 del 2004 in quanto subordina gli effetti di detto parere alla “condizione che esso sia espresso nei termini di legge” pur non essendovi alcuna “traccia” nel predetto art. 146 del d. Lgs. n. 42 del 2004 di tale “degradazione” del parere Soprintendentizio.

5.1. La nota del Soprintendente per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto del 6 maggio 2011 contiene una esplicita affermazione che il parere di sua competenza è stato emesso tardivamente rispetto ai termini previsti dall'articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004.

Il Comune di Santa Cesarea Terme ha tuttavia posto detto parere a base esclusiva del provvedimento di diniego del 15 febbraio 2011.

Osserva il Collegio che l'Amministrazione non poteva assumere una simile decisione perché il parere della Soprintendenza era pervenuto con ritardo e, quindi, in relazione al carattere perentorio del termine entro il quale doveva essere espresso, affermato dalla consolidata giurisprudenza di questo Consesso, era da considerarsi privo dell'efficacia attribuitagli dalla legge e cioè privo di valenza obbligatoria e vincolante.

Correttamente, pertanto, il giudice di prime cure ha ritenuto illegittimo il provvedimento del Comune di Santa Cesarea Terme del 15 febbraio 2011 che si era basato, senza averne dato adeguata motivazione, esclusivamente su tale parere per esprimere il diniego all'istanza presentata dal signor Calora.

Ne deriva che non risulta fondata la censura rivolta dall'Amministrazione alla sentenza appellata poiché nella decisione assunta dal giudice di primo grado non è rinvenibile alcun elemento di “degrado” del parere di competenza della Soprintendenza.

La sentenza impugnata, infatti, si è limitata ad annullare i provvedimenti ritenuti illegittimi perché emanati esclusivamente sulla base di un atto inidoneo a produrre

effetti giuridici in quanto adottato fuori dei termini previsti dall'art. 146, comma 9 del d. Lgs n. 42 del 2004.

Per quanto sin qui esposto il motivo è infondato e va, pertanto, respinto.

6. La reiezione del primo motivo d'appello che comporta la conferma dell'annullamento dei provvedimenti impugnati con la sentenza di primo grado esime il Collegio dall'affrontare l'esame del secondo motivo d'appello che concerne il merito dei provvedimenti annullati.

7. Il Collegio rileva che nulla è dovuto per le spese non essendosi costituita la parte appellata.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge (Ricorso n. 10246/2011), confermando per l'effetto la sentenza impugnata.

Nulla è dovuto per le spese non essendosi costituita la parte appellata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Luciano Barra Caracciolo, Presidente

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

Claudio Boccia, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/03/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)